DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1981

che stabilisce che l'importazione degli apparecchi denominati «Medical Systems Neuro Phore BH-2; Mini Frame PPS-2» può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(81/555/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 19 dicembre 1980, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se gli apparecchi denominati «Medical Systems Neuro Phore BH-2; Mini Frame PPS-2», destinati a essere utilizzati nel campo della ricerca sull'effetto di agenti anestetici sulla sensibilità di neuroni sensori a presunti prodotti chimici trasmettitori, sulla natura e sull'azione di possibili trasmettitori chimici mediante trasmissione sinottica nel cervello, debbano essere considerati o meno degli apparecchi scientifici e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 28 aprile 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che gli apparecchi in questione costituiscono un sistema di neurofori; che le loro caratteristiche tecniche obiettive, quali la precisione e i modi di iniezione, nonché l'uso a cui tali apparecchi sono destinati, ne fanno degli apparecchi specificamente adatti alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza essi devono essere considerati apparecchi scientifici;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente agli apparecchi suddetti e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia gli apparecchi di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione degli apparecchi denominati «Medical Systems Neuro Phore BH-2; Mini Frame PPS-2», che costituiscono oggetto della domanda del Regno Unito del 19 dicembre 1980, può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1981.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.